

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune di Corciano in attuazione dei principi dello Statuto, favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con città (enti territoriali) nazionali, europee ed extraeuropee al fine di stabilire legami di fratellanza e solidarietà.
2. A tale scopo, viene istituito il Comitato Gemellaggi per:
 - a) diffondere gli ideali di pace, di libertà e di solidarietà tra le diverse realtà sociali, politiche e religiose presenti sul territorio nazionale, europeo e mondiale;
 - b) sviluppare la reciproca conoscenza e comprensione tra i popoli, per superare le frontiere e i pregiudizi, favorendo la cooperazione ed integrazione tra culture e civiltà diverse per promuovere situazioni di progresso civile, culturale, economico e sociale;
 - c) promuovere esperienze di interscambi tra le diverse culture;
 - d) favorire ed organizzare occasioni di incontri, ricerca ed approfondimento su temi e problemi di comune interesse e che vedano soprattutto i giovani delle rispettive collettività attori di questo processo;
 - e) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza sulle motivazioni del gemellaggio ed una sua larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.;
 - f) curare la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini attraverso l'attività di gemellaggio, che riveste profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.
3. Il Comune di Corciano adotterà tutte le iniziative necessarie, compresa l'adesione alla Federazione Mondiale delle città gemellate al Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, accogliendo i principi fondamentali dei rispettivi Statuti.

ART. 2 - ATTIVITA' E RISORSE DEL COMITATO GEMELLAGGI

1. Il Comitato Gemellaggi è parte integrante dell'attività del Comune di Corciano ed è strutturalmente collegato all'attività amministrativa.
2. Per realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Comune di Corciano ogni anno nel proprio bilancio prevede un apposito stanziamento di spesa per il suo funzionamento e per l'organizzazione delle iniziative programmate.
3. Il Comitato Gemellaggi può ricevere finanziamenti da Enti, Associazioni, Aziende o privati cittadini italiani e comunitari, attraverso contributi – ovvero sponsorizzazioni - con riferimento all'attività programmata o per singole iniziative. A tal fine verrà istituito nel Bilancio comunale un apposito capitolo in entrata.
4. Nell'esercizio della sua attività il Comitato Gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).
5. Per qualsiasi variazione al programma di attività che si rendesse necessaria nel corso dell'anno, il Comitato ne darà tempestiva comunicazione scritta alla Giunta Municipale.

ART. 3 – SEDE DEL COMITATO GEMELLAGGI E STRUTTURA OPERATIVA

1. La sede legale ed operativa del Comitato Gemellaggi è stabilita presso la Residenza Municipale di Corciano.
2. Il Comitato Gemellaggi e il Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 5 si riuniscono, di norma, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
3. Il Comitato si avvarrà, per lo svolgimento delle proprie funzioni e prerogative, del personale e delle risorse dell'Area Sviluppo del Territorio.
4. A tale Area spetta fornire la necessaria assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dei programmi di gemellaggio e quanto altro connesso.
5. Le mansioni di segretario durante le sedute del Comitato sono svolte da un dipendente dell'Area Sviluppo del Territorio.

ART. 4 - COMPOSIZIONE, ORGANI E DURATA IN CARICA

1. Il Comitato Gemellaggi è nominato dal Sindaco, su designazione degli organismi che ne fanno parte, ed è composto da:
 - sei consiglieri comunali, di cui due della minoranza, designati dal Consiglio Comunale;
 - tre rappresentanti delle Istituzioni scolastiche;
 - due rappresentanti del mondo imprenditoriale;
 - quindici rappresentanti del mondo dell'associazionismo: sportivo, culturale e sociale, che siano rappresentativi anche delle diverse frazioni del territorio.
2. Il Comitato elegge nel proprio seno, su designazione del Sindaco, un Presidente ed un Vice Presidente.
3. Il Comitato decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 5 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Gemellaggi provvederà ad eleggere fra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, composto da sette membri, di cui:
 - n. 2 consiglieri comunali (n. 1 per i gruppi di maggioranza; n. 1 per i gruppi di minoranza), designati dal Consiglio Comunale;
 - n. 5 in rappresentanza delle restanti tre categorie di cui è composto il Comitato Gemellaggi.
2. All'interno del Comitato Esecutivo sarà eletto un membro con funzione di Presidente ed un membro con funzione di Vice-Presidente.

ART. 6 - CAUSE DI DECADENZA

1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato Gemellaggi e dell'Esecutivo avverrà:
 - Per dimissioni;
 - Per assenza per più di tre volte consecutive e ingiustificate;
 - Per richiesta delle Associazioni di cui il componente è rappresentante;
 - Per la richiesta della totalità degli altri membri.

ART. 7 – COMPITI DEL COMITATO GEMELLAGGI

1. Sono compiti del Comitato Gemellaggi:
 - a) Eleggere l'Esecutivo;
 - b) Individuare ambiti di interesse comuni con le città gemelle, promuovere e realizzare forme di partnerariato tra i rispettivi territori, anche al fine di partecipare ai programmi di azione e finanziamento dell'Unione Europea e della Regione.
 - c) Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dall'Amministrazione Comunale e dal Comitato stesso con Enti territoriali di altri Paesi;
 - d) Proporre, di concerto con il Comune, il Programma Annuale delle attività che si intendono realizzare;
 - e) Avanzare proposte e suggerimenti in materia di gemellaggi all'Amministrazione Comunale;
 - f) Comunicare alla Giunta Municipale le variazioni al Programma di Attività che si rendessero necessarie nel corso dell'anno;
 - g) Procedere all'aggiornamento della composizione del Comitato Gemellaggi;
 - h) Curare i rapporti con la Federazione Mondiale delle Città Gemellate e con il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa;
 - i) Coinvolgere e sensibilizzare sull'argomento cittadini, enti ed associazioni.
2. Il Programma delle Attività viene approvato dalla Giunta Comunale, che procede ad individuare le relative risorse finanziarie negli appositi documenti di programmazione economica.
3. In fase di prima applicazione, il Programma delle Attività viene proposto all'Amministrazione comunale entro 60 giorni dall'elezione del Comitato esecutivo.

ART. 8 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Sono compiti del Comitato Esecutivo:
 - a) Attuare gli indirizzi generali approvati dal Comitato Gemellaggi, anche provvedendo alla organizzazione delle singole iniziative;
 - b) Predisporre il Programma annuale delle attività da sottoporre ad approvazione del Comitato Gemellaggi;

- c) Curare i rapporti con gli analoghi organismi dei comuni gemellati;
- d) Curare le relazioni con le città gemellate;
- e) Concertare, sul tema dei gemellaggi, le varie componenti della comunità locale;
- f) Seguire l'iter burocratico necessario all'ufficializzazione di eventi per i gemellaggi;
- g) Indicare alla Giunta Comunale i componenti della Delegazione Ufficiale di cui al successivo art. 13.

ART. 9 - SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL COMITATO GEMELLAGGI

1. Il Comitato Gemellaggi si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria:
 - entro il 31 ottobre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo;
 - entro il 31 maggio per la verifica del programma, e per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
2. Il Comitato Gemellaggi si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o qualora lo chieda 1/3 dei componenti.
3. Di ogni seduta del Comitato o dei suoi organismi verrà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Comitato Gemellaggi si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei componenti il collegio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o lo chiedano formalmente almeno 2 suoi componenti.
3. Per la validità delle sedute del Comitato Esecutivo dovrà essere presente la maggioranza dei componenti il collegio.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DEI COMITATI E QUORUM DELIBERATIVI

1. Le convocazioni del Comitato Gemellaggi, con l'ordine del giorno, dovranno essere effettuate in forma scritta mediante recapito postale o comunicazione in via telematica con preavviso di almeno tre giorni.
2. Le convocazioni del Comitato Esecutivo avverranno senza alcuna formalità né termini di preavviso.
3. Tutte le decisioni, in seno ai due collegi, saranno prese dalla maggioranza dei presenti. Nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 12 - PUBBLICITA' DEI GEMELLAGGI TRA CORCIANO E LE ALTRE CITTA'

1. L'atto Ufficiale del "Giuramento di Fratellanza", opportunamente incorniciato, sarà esposto in apposita sala della Residenza Municipale.
2. Il Gemellaggio sarà comunicato con pannelli indicatori posti sulle principali vie di accesso alla città e con altri mezzi di diffusione.

ART. 13 - DELEGAZIONI UFFICIALI

1. Le delegazioni ufficiali saranno indicate dal Comitato Esecutivo e nominate dalla Giunta Municipale.
2. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa rinvio al vigente regolamento comunale per i viaggi e missioni degli amministratori locali, dando atto che, per quanto riguarda i gemellaggi, l'organo competente è da intendersi il Sindaco e la Giunta Comunale.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le norme del presente regolamento si intendono superate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali, ancorché non formalmente recepite.